



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°270 dell'1/02/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 17 gennaio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' G.S. CRIS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CILLI PAOLO FINO AL 30/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.56 LND DEL 20/12/2018

(Gara: TESTACCIO 68 – CRIS dell'8/12/2018 – Campionato di Terza Categoria di Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.249 del 18/01/2019

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;

udito, in sede di supplemento di referto l'Arbitro; osserva:

La reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato e ne chiede pertanto la riduzione, facendo presente, a tal riguardo, che il calciatore Celli ha soltanto protestato nei confronti dell'Arbitro, se pur in maniera veemente, ma senza alcun atteggiamento minaccioso e tanto meno "lanciando sputi".

Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al termine dell'incontro il calciatore Celli Paolo aveva protestato nei suoi confronti rivolgendogli una espressione offensiva; alla notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso calciatore lo aveva minacciato pesantemente, e mentre veniva allontanato dai compagni, da una distanza di circa sei metri aveva sputato " verso la sua direzione "; l'Arbitro ha inoltre precisato che lo sputo aveva attinto il terreno a circa due metri da lui. Valutato il comportamento del tesserato ed in particolare l'episodio dello sputo, questa Corte ritiene che, stante la notevole distanza tra i due e quindi non sussistendo la concreta possibilità che lo sputo potesse raggiungere l'Arbitro, detto gesto debba essere considerato piuttosto come una manifestazione di stizza e di disprezzo, e pertanto, pur ribadendo la gravità di tale comportamento, si ritiene che la sanzione possa essere parzialmente rivisitata, come da dispositivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore CILLI Paolo al 15/03/2019.
La tassa reclamo va restituita.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. DINAMO LABICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BENEDETTI CRISTIAN PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.217 LND DEL 3/01/2019

(Gara: DINAMO LABICO – CITTA DI VALMONTONE del 23/12/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.249 del 18/01/2019

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;

Ritenuto che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, posso ritenersi parzialmente assumibili;

che, in effetti, le espressioni offensive e minacciose rivolte all'Arbitro dal calciatore Benedetti non sono state accompagnate da alcun gesto o atteggiamento di natura aggressiva; che pertanto la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata, anche allo scopo di riportare la stessa alla sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore BENEDETTI Cristian a 3 gare.

La tassa reclamo va restituita.

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 24 gennaio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. POLISPORTIVA BASSIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANTOCCHI GIUSEPPE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.228 LND DEL 10/01/2019

(Gara: POLISPORTIVA BASSIANO – NUOVO COS LATINA del 6/01/2019 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.259 del 25/01/2019

La A.S.D. Polisportiva Bassiano impugnava davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato per tre gare, il proprio calciatore Antiocchi Giuseppe, per aver insultato l'arbitro, dopo essere stato espulso per fallo di gioco; nel mentre veniva allontanato dal capitano della squadra, reiterava le offese all'indirizzo del direttore di gara.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante escludeva che il predetto calciatore avesse compiuto atti di violenza o minacce verso l'arbitro, ma riconosceva, unicamente, che quest'ultimo si fosse rivolto verso il direttore di gara in modo scomposto; chiedeva, pertanto una riduzione della squalifica, anche in considerazione del "curriculum calcistico immacolato" del Sig. Antiocchi.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, sentita la Società, non ritiene di poter ridurre la sanzione.

Infatti dal referto arbitrale emerge che il calciatore Giuseppe Antiocchi, al 46° della prima frazione di gioco, dopo che era stato, precedentemente, ammonito, veniva espulso per fallo di gioco. Alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava all'arbitro e gli urlava ripetute offese ed ingiurie; veniva allontanato sia dal capitano della propria squadra, che dagli altri compagni; nel mentre abbandonava il terreno di gioco continuava ad insultare il direttore di gara.

Alla luce di ciò, la sanzione irrogata dal giudice di primo grado appare congrua, mentre non hanno fondamento le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente nella propria memoria difensiva.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

Publicato in Roma l'1 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli